

## **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

In esecuzione della legge istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, il Comune di Lavagna ha adottato il regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nel territorio del Comune di Lavagna, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione o esposizione pubblicitaria sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 ed 8 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285 del 30/04/92 limitatamente alle strade di pertinenza comunale.

### **Presupposto impositivo**

Il presupposto del canone unico patrimoniale e':

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, limitatamente alla superficie comune tassabile; pertanto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Soggetti passivi del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità dei rappresentante dello stesso ai sensi del vigente Codice Civile.

### **Criteri per la determinazione del canone**

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in n. 2 zone approvata con deliberazione consiliare; la riduzione tariffaria tra la prima e la seconda zona/categoria non potrà superare il 30% ed è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione del piano tariffario del canone patrimoniale;
- b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
- d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
- e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera, così come previsto dalla vigente delibera di Giunta Comunale per l'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale.

### **Durata delle occupazioni e durata delle diffusioni pubblicitarie**

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari con locandine, pubblicità su autoveicoli, tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992), per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
- f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Per l'individuazione delle fattispecie imponibili, le riduzioni e le esenzioni si far riferimento al vigente regolamento ed alla classificazione delle strade del territorio comunale.

### **Termini e modalità di versamento**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e

comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario

E' fatto divieto di effettuare bonifici o versamenti sui conti correnti postali precedentemente destinati ai tributi Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni.

Il nuovo conto bancario per la riscossione del tributo ha il seguente codice iban:

**IT77X0538732010000047179230**

**ABI 05387 CAB 32010**

Per il pagamento mediante **PagoPa** utilizzare i link sottostante:

<https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MjAxNjY=>

Il concessionario per la riscossione del canone unico patrimoniale è

**Ica SpA**

Corso Genova 110/B

16033 Lavagna

tel. 0185.301490

e-mail [ica.lavagna@icatributi.it](mailto:ica.lavagna@icatributi.it)

**Orario di apertura ufficio al pubblico: dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al sabato**